

STATUTO

**ERMES - SERVIZI SOCIO
EDUCATIVI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - IN
LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIALE SCALA
GRECA 87/B

Numero REA: SR - 130202

Codice fiscale: 01538930890

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2006 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ai n.ri 11656/51382 Rep.

S T A T U T O

Titolo I

Disposizioni generali sulle Cooperative a mutualità prevalente

Articolo 1) - Costituzione e Denominazione -

E' costituita una Società Cooperativa a mutualità prevalente, disciplinata dalle norme della Società a Responsabilità Limitata, con la denominazione:

"ERMES - Servizi Socio Educativi - Società Cooperativa Sociale"

Articolo 2) - Sede -

La Cooperativa ha sede in Siracusa.

L'Organo di Amministrazione ha facoltà, a' sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, di trasferire l'indirizzo della sede sociale all'interno dello stesso Comune e di provvedere alla relativa pubblicità, potrà inoltre istituire e sopprimere, sia in Italia che all'Estero unità locali produttive e commerciali in genere (quali filiali, succursali, uffici e agenzie).

Il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso nonché la istituzione e soppressione, sia in Italia che all'Estero, di sedi secondarie è riservato alla decisione dei soci.

Articolo 3) - Durata -

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea.

Articolo 4) - Scopi -

La Cooperativa, retta dai principi della mutualità prevalente previsti dall'art. 2512 c.c. e della parità di trattamento nell'esecuzione di rapporti mutualistici, operando nel settore dei servizi, si avvale prevalentemente nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci ed ha lo scopo di procurare pari opportunità di lavoro a tutti i soci, procurando loro condizioni di lavoro più favorevoli di quelle offerte dal mercato a tutti i soci.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, (attività di tipo "A");
- oppure lo svolgimento di attività diverse - attività produttive o di servizi - finalizzate all'inserimento ed all'integrazione lavorativo di persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti, portatori di handicap, minori di

età in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative), (attività di tipo "B").

La società si propone in generale di operare nell'ambito dell'assistenza:

a) - agli anziani e dei relativi operatori, in ossequio alla legge n.ro 87 del 6 maggio 1981 e successive integrazioni e modificazioni, nonché ad ogni altro provvedimento emanato od emanando sui servizi sociali, sulla cooperazione in genere e su quella finalizzata alla solidarietà sociale ed, in particolare:

1. il mantenimento delle persone anziane;
2. il reinserimento delle persone anziane nel nucleo familiare;
3. il reinserimento delle persone anziane nel normale ambiente di vita;
4. la promozione ed il sostegno di una rete di servizi a carattere territoriale e di un organico sistema di provvidenza;
5. lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti ed atte a consentire la partecipazione delle persone anziane alla vita familiare e sociale;
6. l'assicurazione agli utenti della libera scelta dei servizi e della partecipazione alla loro gestione;
7. la promozione di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone anziane;
8. la formazione e l'aggiornamento del personale;
9. l'utilizzo del volontariato;
10. l'assistenza domiciliare ed abitativa;
11. la realizzazione di soggiorni climatici marini, montani e termali;
12. la realizzazione di centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero;
13. la realizzazione di centri diurni e notturni di assistenza;
14. la realizzazione di case - albergo, case - protette e comunità alloggio;
15. l'assistenza socio - sanitaria;
16. la realizzazione di una rete di servizi per l'assistenza economica;
17. la prestazione dell'assistenza e la cura degli anziani anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
18. la creazione di impianti polivalenti per la cultura e la ricreazione dell'anziano;
19. la realizzazione di iniziative che consentano il rapporto organizzato del territorio;

b) - ai portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e dei relativi operatori in ossequio alla L. N. 517 del 4 agosto 1977 ed alla L.R. n.ro 68 del 18 aprile 1981 e successive integrazioni e modificazioni, nonché ad ogni altro provvedimento

emanato od emanando sui servizi sociali, sulla cooperazione in genere e su quella finalizzata alla solidarietà sociale ed in particolare:

1. la prestazione dell'assistenza ai soggetti portatori di handicap anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
2. la creazione di impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport, finalizzati all'armonico sviluppo psico fisico degli utenti;
3. l'istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli per disadattati;
4. la realizzazione di iniziative che consentano il rapporto organizzato nel territorio;
5. l'assistenza ai soggetti portatori di handicap, volta all'integrazione nella vita sociale;
6. la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di servizi di vita associata;
7. la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire occasioni di svago agli utenti ed alle loro famiglie;
8. la prestazione di assistenza medica, generica e specialistica, adottando modalità particolari per i soggetti portatori di handicap;
9. la istituzione di un consultorio per i problemi di pertinenza del soggetto portatore di handicap;
10. l'orientamento professionale del portatore di handicap ed il suo inserimento nelle istituzioni normali di qualificazioni e riqualificazioni professionali, nonché delle attività lavorative;
11. l'iniziativa informatica - informativa rivolta a tutti i cittadini e specialmente ai genitori sul significato socio - culturale dell'inserimento dei portatori di handicap in tutte le istituzioni e sedi normali e sulle conoscenze tecnico scientifiche che consentono la prevenzione ed il recupero degli handicap;
12. la creazione di una rete di servizi per il sostegno economico, sociale e psico - pedagogico anche in forma domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e cure particolari;
13. l'istituzione di servizi di tipo familiare, consistenti in comunità - alloggi e case - famiglia, dotati di personale in possesso di idonea sistemazione familiare naturale e/o affidataria ed un ambiente di vita adeguato;
14. l'educazione sanitaria e sociale della popolazione sulle cause e sulle conseguenze degli handicaps, anche in ordine alla prevenzione degli stati invalidanti, prima e durante la

gestazione, il parto, il periodo prenatale e nelle fasi di sviluppo bio - fisico e psico - sociale;

15. l'istituzione di un servizio di aiuto personale in rapporto alle specifiche esigenze fisiche, psichiche e sensoriali ai soggetti portatori di handicap che, per la qualità subiscono un deficit, transitorio o permanente, delle proprie capacità fisico - psichico - sociali, la cui gravità non consente l'autodeterminazione e l'autosufficienza;

16. la promozione di servizi mensa e di trasporto per la frequenza degli asili nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e di centri educativo - riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno;

17. la rimozione sistematica delle cause sociali che contribuiscono al processo di emarginazione dei portatori di handicap;

18. la sensibilizzazione e l'educazione della popolazione con il coinvolgimento delle istituzioni socio - culturali e scolastiche e delle forze interessate in modo da far diventare il problema dei soggetti portatori di handicap una questione sociale che riguardi direttamente tutta la comunità locale;

19. gli interventi coordinati delle équipes pluri - disciplinari;

20. la fruizione dei servizi per la promozione culturale e l'educazione permanente di cui all'art. 10 della L. R. 2 gennaio 1979 n.ro 1 da parte dei soggetti portatori di handicap.

La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà ancora svolgere attività di:

- servizi di produzione e diffusione di materiali informativi su formazione e lavoro per soggetti svantaggiati e non;
- servizi di collegamento fra utenti e strutture formative e sociali del mondo del lavoro;
- valutazione e ed eventualmente selezione di personale;
- analisi dei fabbisogni del territorio e promozione di una formazione adeguata ai cambiamenti socio - culturali, socio - educativi e soci - assistenziali;
- servizi di recupero, tutoraggio e monitoraggio didattico - scolastico;
- servizi di accoglienza, di assistenza, di visita e di trasferimenti presso le città o i luoghi di arrivo o di partenza di turisti, sia in Italia che all'estero; sia a privati sia ad enti pubblici;
- gestire o acquistare strutture ricettive esistenti ed annessi servizi turistici, costruire nuove strutture ricettive, ristrutturare immobili da adibire a finalità turistiche sia in Italia che all'estero;
- acquistare e noleggiare, per conto proprio o per conto terzi, autovetture e mezzi di trasporto turistici da adibire sia al

traffico nazionale che a quello internazionale, nonchè gestire
parcheggi auto;

- costruire, gestire, acquistare o assumere partecipazioni in imprese sportive, ricettive e di ristorazione (complessi sportivi, cinema, teatri, bar, ristorante ecc.);
- produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonchè di prodotti derivanti dall'attività lavorativa dei soci ottenuta in appositi centri di lavoro, anche a carattere artigianale;
- incentivare lo sviluppo dell'agriturismo e dell'equiturismo attraverso la conduzione di aziende agricole, ortofrutticole e/o florovivaistiche con le relative attività connesse, ed il recupero di fabbricati rurali e delle aree verdi presenti in tutto il territorio nazionale, nonchè sostenere la tutela dell'ambiente, di concerto con le forze politiche, sociali ed ambientaliste;
- gestione di servizi terapeutici e di accoglienza, assistenza sanitaria ed infermieristica, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti, all'iniziativa o all'attività sociale, strumenti idonei al reinserimento sociale ed alle qualifiche professionali nonchè alla formazione Cooperativistica anche con il contributo della CEE, e di tutti gli enti pubblici e/o privati;
- raccogliere e stoccare anche in via differenziata, rifiuti normali e/o industriali e/o speciali;
- stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile fra i soci per comprovati motivi funzionali della società;
- provvedere all'istruzione cooperativistica e professionale, anche mediante l'istituzione di corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento;
- compiere ogni attività mutualistica e scegliere in genere tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe o comunque congruenti;
- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini sociali;
- accettare lasciti o donazioni;
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative e non;
- aderire ad altri enti od organismi economici, morali, culturali ed assistenziali.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la cooperativa potrà infine usufruire di contributi, sussidi,

finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente.

Articolo 5) - Definizione della prevalenza -

La Cooperativa si qualifica a mutualità prevalente quando gli scambi mutualistici intrattenuti con i soci prevalgono rispetto al volume economico delle transazioni che la società intrattiene con i terzi non soci e precisamente quando ricorrono le condizioni di prevalenza da valutarsi secondo i criteri espressamente indicati dal legislatore all'art. 2513 c.c..

Articolo 6) - Requisiti della mutualità prevalente -

La Cooperativa si qualifica a mutualità prevalente in quanto ricorrono le previsioni statutarie dei seguenti divieti ed obblighi previsti dall'art. 2514 c.c.:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
 - d) l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- L'introduzione o la soppressione delle citate clausole mutualistiche va adottato dall'Assemblea con la maggioranza di almeno la metà dei soci.

Articolo 7) - Perdita della mutualità prevalente -

La cooperativa che per due esercizi consecutivi non rispetti la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c., ovvero modifichi le previsioni statutarie di cui all'art. 2514 c.c. perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

In questi casi si procede a norma del secondo comma dell'art. 2545 octies c.c..

Titolo II

I soci

Articolo 8) - Numero dei soci -

La società è costituita da almeno tre soci.

Possono essere soci soltanto le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Qualora il numero dei soci diviene inferiore al minimo senza essere reintegrato entro un anno dalla diminuzione la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, a meno che la società non si trasformi in cooperativa costituita da almeno nove soci siano essi persone fisiche e/o giuridiche adottando la disciplina prevista per le S.R.L..

I soci possono appartenere a diverse categorie:

a) sono soci cooperatori coloro che prestano la loro attività nella società e rappresentano la categoria fondamentale dell'ente;

b) sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella società gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. Detti soci, ove esistenti, non possono comunque superare il 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci.

c) sono soci sovventori coloro che sottoscrivono strumenti finanziari partecipativi emessi dalla cooperativa al fine della costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. A questa categoria di soci sono attribuiti i diritti di voto e gli altri diritti amministrativi e patrimoniali indicati all'articolo 17 del presente statuto il tutto nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n°59;

d) azionisti di partecipazione ex articoli 5 e 6 della legge 59/92.

I soci sovventori e gli azionisti di partecipazione costituiscono solo due delle tipologie di strumenti finanziari cooperativi previsti dall'art. 2526 C.C..

Strumenti finanziari partecipativi possono essere sottoscritti anche dai soci cooperatori nei limiti di cui all'art. 2514, comma 1°, lett. b).

La società può anche emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione ma solo a favore di investitori qualificati.

E' inoltre consentita l'ammissione di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Articolo 9) - Ammissione -

Chi desidera diventare socio deve presentare la domanda agli Amministratori, specificando:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;

b) la effettiva attività di lavoro e la qualifica professionale;

c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare lo statuto sociale, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

e) la categoria sociale alla quale si chiede di essere iscritto. Sull'accoglimento delle domande decidono gli Amministratori, i quali devono darne comunicazione agli interessati.

Nel caso di rigetto della domanda gli Amministratori, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della domanda, devono

comunicare all'interessato le motivazioni dell'eventuale rigetto. Entro 60 (sessanta) giorni dalla decisione di rigetto degli Amministratori l'interessato può richiedere la pronuncia dell'Assemblea.

Non possono essere ammessi coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Articolo 10) - Conferimenti -

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il sopraprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della Cooperativa sottoscrivono nuove quote.

Articolo 11) - Recesso -

Può recedere dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, a mezzo lettera raccomandata comunicata alla società, il socio:

A) che abbia perduto i requisiti di ammissione;

B) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta agli Amministratori, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione esaminare la dichiarazione di recesso, e qualora decidano per l'insussistenza dei presupposti comunicarlo all'interessato immediatamente. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione degli Amministratori il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale.

Dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso si verificano sia la cessazione del rapporto sociale sia la cessazione del rapporto mutualistico.

Il socio sovventore non può recedere dalla società per un anno dalla data della sua ammissione. Dopo tale termine deve comunicare il recesso almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12) - Esclusione -

Oltre che nel caso di mancato pagamento, anche solo parziale, della quota sottoscritta può, previa intimazione degli Amministratori, essere escluso il socio:

1) nei casi previsti dall'atto costitutivo;

2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

4) nei casi previsti dall'art. 2286 c.c.;

5) nei casi previsti dal primo comma dell'art. 2288 c.c..

Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione

di esclusione degli Amministratori il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale.

Dalla comunicazione del provvedimento di esclusione si verificano sia lo scioglimento del rapporto sociale sia la risoluzione dei rapporti mutualistici.

Articolo 13) - Decesso -

La qualità di socio si perde oltre che per recesso ed esclusione anche per morte.

Nel caso di morte spetterà ai soci superstiti decidere se liquidare la quota agli eredi con le modalità previste dall'art. 14) di cui infra o fare subentrare nella partecipazione del socio deceduto gli eredi provvisti dei requisiti di ammissione alla società.

In presenza di una pluralità di eredi, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune a meno che la quota sia divisibile e la società lo consenta.

Articolo 14) - Liquidazione della quota sociale -

In tutti i casi di perdita della qualità di socio la quota viene liquidata al socio o agli eredi sulla base del bilancio dell'esercizio corrente al tempo della perdita della qualità di socio e comunque per il valore corrispondente al valore nominale maggiorato dell'eventuale sopraprezzo ove sussistente nel patrimonio sociale.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 15) - Responsabilità dei soci -

Delle obbligazioni contratte dalla cooperativa risponde soltanto la società con tutto il suo patrimonio.

I soci receduti, esclusi o cedenti rispondono verso la Cooperativa per il pagamento delle quote sottoscritte non versate per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 16) - Creditori particolari del socio -

Finchè dura la società il creditore particolare del socio cooperatore non può agire esecutivamente sulle quote possedute dal medesimo.

Articolo 17) - Diritti del socio -

Il socio cooperatore ha diritto alla ripartizione dei ristorni, intesi come l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico apportato alla società dalle prestazioni dei singoli soci

rispetto agli altri lavoratori. Il valore dei ristorni sarà determinato dall'Assemblea dei soci in relazione alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici e comunque nei limiti dettati dalle normative vigenti in materia di rapporti di lavoro. I soci sovventori, unitamente ad altre categorie di possessori di strumenti finanziari, hanno diritto di voto in ciascuna assemblea fino ad un massimo di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati, non possono eleggere più di un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo, ove esistente. Gli stessi hanno diritto ad un dividendo superiore di due punti a quello previsto per i soci cooperatori e alla prelazione, rispetto alle altre categorie di soci, nel rimborso del capitale sociale in caso di scioglimento della società.

Titolo III

Partecipazioni sociali

Articolo 18) - Patrimonio -

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- A) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da quote del valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) cadauna;
- B) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili netti annuali di cui all'articolo 22) e con le quote sociali, eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi dei soci defunti;
- C) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate dai soci a titolo di soprapprezzo;
- D) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) cadauna;
- E) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsione di oneri futuri;
- F) da liberalità, da contributi di enti pubblici o privati e da introiti comunque pervenuti alla Cooperativa ed ammessi dalla Legge;
- G) dalle riserve indivisibili, cioè da quelle riserve che per espressa previsione legislativa o statutaria non possono essere ripartite neppure in caso di scioglimento della società ma che possono essere utilizzate a copertura di perdite in assenza di altre riserve.

Articolo 19) - Versamenti -

Il versamento delle quote sociali dovrà essere effettuato in un'unica soluzione a meno che l'Assemblea non preveda rateizzazioni e dilazioni nel versamento.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle

quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della Cooperativa.

Nessun socio può possedere tante quote sociali il cui importo superi il massimo stabilito dalla legge.

Articolo 20) - Cessione di quota -

Le quote dei soci cooperatori, sono sempre nominative, non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

La cessione delle quote sociali dovrà essere fatta nei termini e con le modalità di cui all'art. 2530 c.c..

Le azioni dei soci sovventori, sono sempre nominative, possono essere trasferite liberamente, senza l'autorizzazione degli Amministratori, salvo che sia deciso diversamente dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli.

Articolo 21) - Acquisto delle proprie quote -

E' consentito agli Amministratori di acquistare o rimborsare quote della società se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e comunque nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Titolo IV

Esercizio sociale

Articolo 22 - Bilancio -

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale gli Amministratori provvedono alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio deve essere redatto dagli Amministratori con l'osservanza delle norme di legge in materia di società di capitali e deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio salva la possibilità di un maggior termine comunque non superiore complessivamente a 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma.

Le relazioni al bilancio degli amministratori e dei sindaci, se esistenti, redatte secondo le norme in materia, devono, inoltre, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

A) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo stesso;

B) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.ro 59;

C) una quota alla ripartizione dei ristorni;

D) un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato nei limiti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies;

E) alla riserva straordinaria;

F) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, anche superando i limiti massimi fissati dalla legge per le quote possedute da ciascun socio, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

G) l'eventuale quota di utili non assegnata o non utilizzata per la rivalutazione delle quote, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici oppure a fondo di riserva legale;

H) alla riserva indivisibile.

La ripartizione dei ristorni ai soci potrà attuarsi nel rispetto dell'art. 2545 - sexies c.c..

E' vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori durante l'esistenza della Cooperativa.

Titolo V

Organi sociali

Articolo 23) - DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE -

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservati alla loro competenza:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli Amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Nelle decisioni, siano esse adottate con il metodo collegiale o

referendario, ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta e le stesse sono efficaci e vincolanti se prese con il voto favorevole di almeno la metà dei soci.

Anche ai soci sovventori spetta un solo voto, a meno che non sia previsto diversamente in occasione della delibera di emissione dei suddetti strumenti finanziari.

- a) Le decisioni debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare a norma dell'art. 2479-bis c.c. con riferimento alle materie indicate dai n.ri 4) e 5) oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un terzo dei soci.

Le Assemblee potranno essere convocate anche fuori della sede sociale purchè in Italia o in un paese della C.E.E..

Le Assemblee sono convocate di regola mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima la data dell'adunanza nel domicilio risultante nel libro dei soci tuttavia in casi di necessità, urgenza o particolari la convocazione potrà essere effettuata anche mediante lettera consegnata brevi manu ai soci almeno tre giorni prima la data dell'adunanza.

L'Assemblea convocata con le modalità di cui sopra è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza. Nei casi previsti dai n.ri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c. l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà dei soci.

In ogni caso l'Assemblea sarà da ritenersi validamente costituita in forma totalitaria (anche in difetto delle formalità sopra descritte) e la relativa deliberazione s'intende adottata quando ad essa prendono parte tutti i soci e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Hanno diritto di partecipare alle decisioni, anche a quelle prese mediante deliberazioni assembleari, coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Il socio potrà farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta da acquisire agli atti della società, da altro socio. Ogni socio può rappresentare per delega solo un altro socio.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione (fax e posta elettronica). In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la delibera proposta ed il voto per essere validamente conteggiato dovrà pervenire presso la sede sociale prima della costituzione dell'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico,

dall'Amministratore più anziano nel caso in cui al società sia amministrata da due o più Amministratori con firma congiunta e/o disgiunta ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. In mancanza delle suddette persone, il Presidente sarà nominato dall'Assemblea.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Presidente anche fra i non soci. Le funzioni di segretario vengono svolte da un Notaio nei casi prescritti dalla legge oppure quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

- b) Tutte le decisioni che non devono essere adottate collegialmente possono essere adottate mediante consultazione scritta.

Consultazione scritta

Nel caso di decisione da adottarsi mediante consultazione scritta il socio che vuole prendere una determinata decisione deve consultare gli altri soci facendo pervenire loro un documento scritto, su supporto cartaceo o magnetico, sottoscritto dallo stesso proponente, nel quale sono formalizzate la proposta di decisione e le ragioni della stessa. Il documento potrà essere trasmesso con ogni sistema di comunicazione (anche fax e posta elettronica) a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, ed agli altri soci i quali dovranno comunicare alla società ed al proponente le loro volontà in forma scritta entro il termine indicato nella proposta, la mancanza di detta comunicazione nel termine va intesa come espressione di voto contrario.

Se la proposta è approvata detta decisione deve essere comunicata a tutti i soci, gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo di amministrazione nell'apposito libro cui andranno allegati anche la proposta di decisione e le risposte degli altri amministratori.

Articolo 24) - AMMINISTRAZIONE -

La Società potrà essere amministrata alternativamente da un Amministratore Unico, oppure da due o più Amministratori con firma congiunta e/o disgiunta oppure da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre sino ad un massimo di cinque membri; gli amministratori devono essere scelti fra i soci ma la maggioranza degli amministratori deve, comunque, essere scelta tra i soci cooperatori; il tutto a seconda di

quanto stabilito dai soci all'atto della nomina alle cariche sociali.

All'Amministratore Unico, ovvero agli Amministratori con firma congiunta e/o disgiunta ovvero al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società con la sola limitazione degli atti e delle operazioni che sono espressamente riservate ai soci dalla legge o dal presente Statuto.

Gli Amministratori durano in carica sino a revoca o/a dimissioni, salvo che gli stessi non siano stati nominati a tempo determinato; essi sono sempre rieleggibili e sono dispensati da prestare cauzione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Può anche essere assegnato un compenso per ogni esercizio sociale a seconda di quanto stabilito nell'atto costitutivo o comunque con decisione dei soci all'atto della nomina. In mancanza di determinazione del compenso si ritiene che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

- Qualora la società sia amministrata da due o più Amministratori con firma congiunta e/o disgiunta si applicano le disposizioni previste rispettivamente dagli articoli 2258 e 2257 c.c. fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c..

- Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione le decisioni potranno essere adottate: a) in forma collegiale; b) mediante consultazione scritta. Nel caso sub b) dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

- a) Forma Collegiale: devono essere decise in forma collegiale le materie indicate all'ultimo comma dell'art. 2475 c.c., quelle rimesse alla decisione del Consiglio da almeno un amministratore e comunque tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio quando decide in forma collegiale è presieduto da uno dei suoi Membri che, se non è scelto dai soci al momento della nomina del Consiglio, è designato nella sua prima riunione dal Consiglio medesimo, il quale provvederà del pari alla nomina del suo nuovo Presidente nel caso in cui il Presidente sia venuto a cessare dalla carica.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Amministratori, ma non la maggioranza di essi, il Consiglio provvede a sostituirli con la procedura di cui all'art. 2386 c.c., primo comma. Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica dovranno informare tutti soci affinché gli

stessi provvedano alla sostituzione dei mancanti e gli Amministratori in tale sede nominati, scadranno insieme a quelli già in carica.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o che ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori della sede sociale purchè in Italia o in un paese della C.E.E..

Le convocazioni sono fatte dal Presidente mediante lettera raccomandata spedita ai Consiglieri nonchè ai Sindaci effettivi, se nominati, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, mediante telegramma spedito almeno quarantotto ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Le convocazioni potranno essere redatte nei medesimi termini anche su supporto magnetico e spedite con qualsiasi mezzo di comunicazione anche mediante fax e posta elettronica.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione quando vi assistano tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci, se nominati siano presenti o informati, e nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione circa il luogo, l'ora e la data dell'adunanza; nonchè l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dall'Amministratore più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Gli amministratori non possono votare per delega.

- b) Tutte le decisioni del Consiglio di Amministrazione che non devono essere adottate collegialmente possono essere adottate mediante consultazione scritta.

Consultazione scritta

Nel caso di decisione da adottarsi mediante consultazione scritta l'Amministratore che vuole prendere una determinata decisione deve consultare gli altri amministratori facendo pervenire loro un documento scritto sia su supporto cartaceo che magnetico, sottoscritto dallo stesso proponente, nel quale sono formalizzate la proposta di decisione e le ragioni della stessa. Il documento potrà essere trasmesso con ogni sistema di comunicazione (anche fax e posta elettronica) agli altri amministratori ed ai Sindaci, se nominati, i quali dovranno

comunicare alla società ed al proponente le loro volontà in forma scritta entro il termine indicato nella proposta, la mancanza di detta comunicazione nel termine va intesa come espressione di voto contrario.

Se la proposta è approvata detta decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori ed ai Sindaci, se nominati, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo di amministrazione nell'apposito libro cui andranno allegati anche la proposta di decisione e le risposte degli altri amministratori.

Articolo 25) - RAPPRESENTANZA -

La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, ovvero agli Amministratori con firma congiunta e/o disgiunta, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonchè disgiuntamente da questi, a ciascuno degli eventuali Amministratori Delegati in via fra loro disgiuntiva o al Presidente del Comitato Esecutivo, e ciò sia relativamente agli atti compiuti nei limiti dei poteri loro delegati, sia per la esecuzione di operazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina alle cariche sociali o dal presente Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

I suddetti rappresentanti organici potranno delegare la firma sociale a terzi, o a soci, per il compimento di determinati atti o categorie di atti; ovvero nominare procuratori ad negotia; oppure nominare Direttori o Istitutori.

La rappresentanza sociale spetta pertanto anche ai Procuratori, Direttori ed Istitutori nei limiti dei poteri loro attribuiti.

Articolo 26) - ORGANO DI CONTROLLO

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nel caso in cui il capitale sociale è pari al minimo previsto per le Società per azioni e se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis C.C. nonchè quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Al Collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti in carica per tre esercizi, spetta anche il controllo contabile.

Al Collegio si applicano le disposizioni in tema di società per azioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

Titolo VI

Disposizioni finali

Articolo 27) - Regolamento interno -

I rapporti fra i soci e la società nonchè il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potranno essere

disciplinati da uno o più regolamenti interni che determinano le regole di svolgimento dello scambio mutualistico tra la società ed i soci, predisposti dagli Amministratori e approvati dall'Assemblea a maggioranza di oltre la metà dei soci. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Cooperativa, nel rispetto delle norme sindacali e di legge.

Articolo 28) - Scioglimento -

In qualsiasi caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato ai sensi di legge, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992 n.ro 59.

Articolo 29) - Clausola Compromissoria -

A sensi del titolo V (articoli 34 e seguenti) del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.ro 5 qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la Società anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e comunque circa la interpretazione ed esecuzione dell'atto costitutivo e del relativo Statuto, verrà deferita ad uno più arbitri nominati da un soggetto estraneo alla società.

Se il soggetto designato non provvede entro trenta giorni la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su richiesta della parte più diligente.

Gli arbitri giudicheranno in via rituale e secondo diritto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla accettazione della nomina. La presente clausola potrà essere soppressa soltanto con delibera approvata da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi di tutti i voti, fermo restando il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti da esercitarsi entro i successivi novanta giorni.

Articolo 30) - Norme di Rinvio -

Per tutto quanto non è regolato nell'atto costitutivo di cui il presente Statuto fa parte integrante valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative a mutualità prevalente e, in quanto compatibili, le norme della Società a Responsabilità Limitata.